

Royalty e dividendi, triplo test per individuare il beneficiario effettivo

Partecipazioni

La Cassazione ribadisce i criteri autonomi e disgiunti per individuare il soggetto

La prova deve essere effettuata anche in relazione al “beneficial owner” pattizio

Raffaele Villa

La Cassazione, con le sentenze 26640 del 14 ottobre e 23628 del 3 settembre, conferma l'importanza dei tre test per verificare lo status di beneficiario effettivo nei contesti, rispettivamente, della ritenuta ridotta su base convenzionale per le royalty e dell'esenzione da ritenuta sui dividendi prevista dalla direttiva madre-figlia (articolo 27-bis del Dpr 600/1973).

Il caso delle royalty riguarda un atto impositivo dell'Agenzia, che ha negato l'applicazione della ritenuta ridotta del 10% dell'articolo 12 del Trattato con il Lussemburgo. Il sostituto d'imposta impugnava l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale confermava l'operato dell'Agenzia. In appello, la Commissione regionale della Campania ha annullato l'avviso. L'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione.

Il caso dei dividendi riguarda una holding olandese richiedente il rimborso della ritenuta del 5% applicata prudenzialmente dalla partecipata italiana. La holding sosteneva di avere diritto all'esenzione totale dell'articolo 27-bis o, in subordine, alla ritenuta dell'1,375% dell'articolo 27, comma 3-

ter. Dopo aver impugnato il silenzio rifiuto e perso nei due gradi di merito, la holding ricorreva per Cassazione.

In entrambe le sentenze, la Cassazione ha ribadito l'applicazione autonoma e disgiunta dei tre test fondamentali: *substantive business activity test*, *dominion test* e *business purpose test*, i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indici segnaletici» al fine di stabilire se i percettori esteri (*legal owner*) delle royalty e dei dividendi possano essere considerati beneficiari effettivi. Tale articolazione si rinviene in primis in quello che può essere considerato il *leading case* da parte della Suprema corte, segnatamente la sentenza 6005/2023, nella cui sede risulta essere stato compiutamente enunciato il relativo principio di diritto, poi ripreso in numerose pronunzie successive (si vedano, in particolare, Cassazione 521/2024, 510/2024, 16173/2023, 6061/2023, 6065/2023 e l'ordinanza 14905/2023).

1. Substantive business activity test: verifica se il percettore estero svolge un'attività economica effettiva. Nel caso delle royalty, la Cassazione ha constatato che la società lussemburghese sfruttava i marchi in licenza sublicenziandoli a terzi. Nel caso dei dividendi, la holding olandese disponeva di uffici e attrezzature per svolgere effettivamente la propria attività economica. Tale test trova paralleli anche in orientamenti giurisprudenziali di altri Stati membri (si veda, in particolare: Consiglio di Stato 11 marzo 2022, n. 454980 e 5 febbraio 2021, n. 430594, nonché, in una prospettiva *de jure condendo* la proposta di direttiva Unshell). Invero tale test pare porsi, alla luce di un esame dei precedenti, quale *primus inter pares*, atteso che, laddove lo stes-

LE DECISIONI

Il caso royalty

L'Agenzia aveva negato alla società l'applicazione della ritenuta ridotta del 10% dell'articolo 12 del Trattato con il Lussemburgo. Il sostituto d'imposta impugnava l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale confermava l'operato dell'Agenzia. In appello, invece, la Commissione Regionale della Campania aveva annullato l'avviso.

Il caso dividendi

Riguarda una holding olandese richiedente il rimborso della ritenuta del 5% applicata prudenzialmente dalla partecipata italiana. La holding sosteneva di avere diritto all'esenzione totale dell'articolo 27-bis o, in subordine, alla ritenuta dell'1,375% dell'articolo 27, comma 3-ter. Dopo aver impugnato il silenzio rifiuto e perso nei due gradi di merito la holding ricorreva per Cassazione.

I tre test

Substantive business activity test, dominion test e business purpose test, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione i «parametri spia» o «indici segnaletici.

so non risulti soddisfatto, si configurerebbe un'ipotesi di abuso ostante alla possibilità di accedere al regime recato dalla direttiva.

2. Dominion test: verifica se il percettore estero ha il diritto di disporre liberamente del reddito percepito o se debba riversarlo a terzi. Nel caso delle royalty, la società lussemburghese poteva disporre liberamente dei canoni percepiti. Nel caso dei dividendi, la Corte ha ritenuto irrilevante l'obbligo di restituzione di un upstream loan concesso dalla partecipata italiana, poiché la holding olandese poteva disporre liberamente della restante parte dei dividendi.

3. Business purpose test: verifica le motivazioni dell'interposizione del soggetto estero nel flusso reddituale transfrontaliero. Nel caso delle royalty, la società lussemburghese svolgeva una funzione economica come titolare dello sfruttamento dei marchi in licenza. Nel caso dei dividendi, la Corte ha evidenziato che la struttura della holding olandese fosse stata posta in essere vent'anni prima dell'introduzione della direttiva madre-figlia.

Le recenti sentenze della Cassazione consolidano l'orientamento della Suprema corte formulato compiutamente all'inizio del 2023 estendendolo con riferimento ad ulteriori fattispecie. Si segnala in questo senso come di particolare interesse l'ultima delle due sentenze, che applica il test tripartito sopra richiamato anche all'interpretazione della clausola del beneficiario effettivo di matrice pattizia, atteso che le altre pronunzie successive alla sentenza 6005/2023, si erano fino ad ora concentrate per lo più sulla direttiva interessi e royalty e, in misura minore, sulla direttiva madre-figlia.